



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Area Contabile

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciassette** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:38** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Vice Presidente** in data **14-12-2021** prot. n. **12392** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione in modalità mista (da remoto su piattaforma telematica o in presenza)** così come prevista dalla normativa vigente. Presiede la seduta il Consigliere dott. Nicola Mauro Barbato in qualità di **Vice Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 come segue:

Qualifica	Cognome e Nome	P/A	Qualifica	Cognome e Nome	P/A
Sindaco	AFFINITO NICOLA	P	Consigliere	DELL'APROVITOLA MARIANNA	P
Consigliere	MORETTI MARIO	P	Consigliere	SEPE PAOLO	P
Consigliere	MASI STEFANO	A	Consigliere	ZAMPELLA GIOVANNI	P
Consigliere	BRACCIANO ALFONSO	P	Consigliere	SGLAVO NICOLA	P
Consigliere	BARBATO NICOLA MAURO	P			
Consigliere	MARINO SERENA	P			
Consigliere	BARBATO RACHELE	P			
Consigliere	BARBATO EUFEMIA	P			
Consigliere	MAURIELLO ELISABETTA	P			

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Della Peruta Carlo, il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario Comunale: incaricato della redazione del verbale.

Totale presenti: 12 – Totale Assenti: 1

Il Responsabile del servizio

predisposta la relazione istruttoria, parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello

dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/9/2017 Ad oggetto: *"Ricognizione Partecipazioni possedute ex art. 24 D. Lgs. 175/2016"*

Tenuto conto che il suddetto piano non prevedeva alcuna dismissione in quanto le partecipazioni si ritenevano utili ed alcune obbligatorie per legge, possedendo tutti i requisiti previsti dal Testo Unico delle Società Partecipate, D.Lgs. 175/2016;

Dato atto che le attuali partecipazioni detenute dal Comune di Carinaro sono:

1. *Area di Sviluppo Industriale di Caserta, denominato "Asi Caserta" - P. Iva: 01088160617 - Via E. Mattei, 36 81100 Caserta (Ce). L'Asi si occupa dello sviluppo di agglomerati industriali nelle aree a ciò destinate. Il Comune di Carinaro detiene una quota del fondo consortile pari al 6,30% e risulta essere un consorzio obbligatorio per legge.*
2. *Consorzio Idrico Terra di Lavoro, denominato "C.I.T.L. Caserta" - P. Iva 00100070614 - Via Lamberti Fabb. A4 2P - ex Area Saint Gobain - 81100 Caserta. Il CITL si occupa della gestione idropotabile delle acque dei Comuni Consorziati. Il Comune di Carinaro detiene una quota del fondo consortile pari all'1,50 %; la struttura consortile dovrebbe confluire nel neo costituito Ente Idrico Campano.*
3. *Consorzio Asmez - Via G. Porzio, 4 CDN Isola G/1 - 80143 (Na) c.f.: 06781060634. Il Comune di Carinaro detiene una quota del fondo consortile pari all'0,12% corrispondente a € 1.032,91. Detto consorzio funge da Centrale Unica di Committenza per i comuni consorziati.*
4. *Asmel Consortile Soc. Cons. arl Via Carlo Cattaneo, 9 cap. 21013 - Gallarate (VA) P.IVA 12236141003. Il Comune di Carinaro detiene una quota del fondo consortile pari a 0,178%. Detta società fornisce servizi di e-governement.*
5. *Ente d'Ambito "Caserta" per la gestione del ciclo dei rifiuti - C.F.: 93111100611 - Via Albana snc - Palazzo Lucarelli, 81055 Santa Maria Capua Vetere. Il Comune di Carinaro detiene una quota del fondo di dotazione pari all'0,78%.*

Dato atto che il Comune di Carinaro al 31.12.2018 deteneva una quota consortile nel seguente consorzio posto in liquidazione:

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta - C.F.: 03532640616 - Strada Provinciale 335 km. 27,800 snc - 81025 Marcianise (Ce). Il consorzio che si occupava della gestione del ciclo dei rifiuti risulta in scioglimento per atto dell'autorità. Il Comune di Carinaro deteneva una quota del fondo consortile pari all'0,88

Verificato che dalla razionalizzazione effettuata al 31.12.2020 relativa all'anno **2019** all'elenco delle partecipate si aggiungeva **l'Ente D'Ambito "Caserta" per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**, ente obbligatorio ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 16/5/2016, che dal 2019 ha iniziato le attività,

attivando lo scopo sociale ed approvando il primo rendiconto di gestione relativo all'anno 2019:

Preso atto che il Consorzio Asi di Caserta, l'Ente D'ambito Caserta, Consorzio Idrico Terra di Lavoro in quanto enti pubblici economici non erano e non sono soggetti al piano di razionalizzazione;

Considerato che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Che tale **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Tenuto conto dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri rappresentati nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che non sono state individuate partecipazioni da alienare;

Tenuto conto che non vi sono state azioni adottate nell'anno 2017 da realizzare e da riportare lo stato di avanzamento;

Tenuto conto che le partecipazioni detenute sono tutte rispondenti ai requisiti previsti della norma;

<pclass=msonormal style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify;line-height: normal">**Acquisito** il parere dall'Organo di revisione contabile con verbale n. 33 del 29.11.2021 acquisito in al prot. dell'Ente in data 30.11.2021 n. 11888;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A1 e A2 unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di individuare le seguenti partecipazioni:

- società Asmel Scarl – esito della ricognizione: mantenimento senza rilievi;

- Consorzio Asmez – esito della ricognizione: mantenimento senza rilievi;

- il Consorzio Asi di Caserta, l'Ente D'ambito, Consorzio Idrico Terra di Lavoro non sono soggetti al piano di razionalizzazione;

3. di prendere atto del mantenimento delle predette partecipazioni e, quindi, non si procede ad alcuna alienazione;

4. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

6. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Marsilio

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 147 DEL 09-11-2021

Oggetto: *REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 A 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 16-11-2021

Il Responsabile del Settore

MARIA MARSILIO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA

DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N. 147 DEL 09-11-2021

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv

2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTAB
deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 16-11-2021

Il Responsabile del Settore

MARIA MARSILIO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi
39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alle ore 13,54 il Consigliere Masi si allontana dall'aula consiliare ed è quindi assente;

ASCOLTATI i seguenti interventi:

- Il Consigliere – Assessore Barbato Eufemia dà lettura dell'allegata relazione.
- Il Consigliere Dell'Aprovitola preannuncia voto contrario del gruppo di appartenenza.

Con n. 7 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Barbato Rachele, Dell'Aprovitola, Sepe, Zampella e Sglavo) resi in
forma palese, per alzata di mano, dai n. 12 componenti del Consiglio Comunale presenti,

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione.

</pclass=msonormal>

Il Vice Presidente
Dott. Nicola Mauro Barbato

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.succivo.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

☒E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della Pubblicazione (art. 134, c.3, D.Lgs 267/2000);

☐E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 , essendo stata dichiarata immediatamente Eseguita con espressa e separata votazione (art. 134, c.4, D.Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.